

**I cittadini extracomunitari in possesso della residenza elettiva in Italia, possono svolgere attività lavorativa e sono soggetti agli obblighi di monitoraggio ed al principio di tassazione sui redditi ovunque prodotti?**

Molti cittadini **extracomunitari**, **russe** prevalentemente, si chiedono se, al pari della acquisizione del **permesso di soggiorno per lavoro autonomo**, o per lavoro subordinato, diventando residenti italiani a mezzo del **permesso di soggiorno per residenza elettiva**, siano sottoposti comunque agli obblighi fiscali e di monitoraggio.

Il permesso di soggiorno per **residenza elettiva** è previsto dal Testo Unico dell'Immigrazione **[1]** ed i requisiti soggettivi per poterlo richiedere sono indicati nel Regolamento di Attuazione **[2]** dello stesso.

I **cas**i nei quali è possibile richiedere ed eventualmente ottenere il permesso di soggiorno per residenza elettiva sono quattro:

– cittadino extra-comunitario già in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo o subordinato, che, a seguito della percezione di **trattamento pensionistico** in Italia, ne chiede la conversione in permesso di soggiorno per residenza elettiva **[3]**;

– cittadino extra-comunitario considerato “**altro familiare**” di cittadino extra-comunitario già in possesso del permesso di soggiorno per residenza elettiva **[4]**;

– cittadino extra-comunitario in possesso di determinati requisiti stabiliti dalle norme di legge, cioè la dimostrazione del possesso di redditi elevati e tali da permettere il mantenimento del residente elettivo e dei membri della propria famiglia in autonomia per più di un anno, nonché la disponibilità di un alloggio adeguato e di depositi bancari, nonché la stipula di una assicurazione sanitaria che permetta il sostenimento delle spese mediche in caso di necessità**[5]**;

– i cittadini del **Vaticano** qualora dipendenti delle organizzazioni e delle istituzioni dello Stato del Vaticano che vivono sul territorio nazionale italiano, in quanto in possesso di redditi non tassabili in Italia **[6]**.

Il **primo argomento** da chiarire è se il residente elettivo possa svolgere **attività lavorativa** in Italia, in qualità di lavoratore autonomo o subordinato.

Qualora la residenza elettiva sia stata acquisita con l'istanza presentata in base al possesso dei requisiti economico-patrimoniali come sopra illustrato, al residente elettivo l'attività lavorativa è **preclusa per legge**, in quanto lo scopo della concessione di questo tipo di permesso di soggiorno è quello di consentire la permanenza sul territorio nazionale per il semplice utilizzo delle risorse prodotte all'estero da parte del cittadino extracomunitario, il quale tuttavia è considerato un residente di tipo particolare visto che non risulta assistibile (infatti ha obbligo di stipulare assicurazione sanitaria per provvedere al pagamento delle spese mediche personali ove necessario) e, pertanto, sembra che egli non risulti assoggettabile né alle normative italiane sui redditi e sul lavoro, né a quelle previdenziali ed assistenziali.

D'altronde neppure nelle **Convenzioni** in vigore con numerosi Paesi extra-UE [7], compare alcun riferimento alla situazione del "residente elettivo" ed i Paesi dei quali il cittadino riveste la nazionalità non rinunceranno sicuramente alla loro potestà impositiva sui redditi che il loro soggetto nazionale produce, anche se egli intende spenderli all'estero.

Qualora invece la residenza elettiva sia stata acquisita a seguito dello **status di "altro familiare"** di residente elettivo, il collegamento col territorio sarà possibile in quanto vi è già un soggetto che fornisce la garanzia che il familiare possa essere mantenuto in Italia con risorse proprie ed aliene da quelle prodotte nel territorio nazionale, dunque al "familiare" del residente elettivo, alle condizioni previste dalla normativa, sarà consentito svolgere attività lavorativa in Italia.

Parimenti il soggetto che ha **convertito il proprio precedente permesso** di soggiorno per lavoro, autonomo o subordinato, a seguito della maturazione dei requisiti previsti per l'età pensionistica, come ha già potuto lavorare in precedenza, sempre nel rispetto delle norme, potrà continuare a farlo.

Un **secondo argomento** molto delicato che si affronta quando si parla di residenza elettiva è quello relativo al rispetto degli **obblighi normativi in materia fiscale**.

Il **principio generale** è che un cittadino extra-comunitario, in possesso di permesso di soggiorno per lavoro autonomo e/o per lavoro subordinato, è considerato residente fiscalmente in Italia a pieno titolo, dunque è obbligato al rispetto degli stessi obblighi di legge di tutti gli altri residenti italiani.

Fra questi obblighi sono sicuramente inclusi:

- l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale comprensiva di tutti i redditi prodotti ovunque nel mondo (worldwide taxation principale);
- l'obbligo di presentare la dichiarazione delle attività finanziarie e dei patrimoni all'estero (Quadro RW) nel rispetto delle norme sul monitoraggio fiscale.

Per comprendere se anche il cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno per residenza elettiva, debba essere sottoposto agli **obblighi di legge** di cui sopra occorre esaminare il contenuto delle norme e cercare di comprenderne la motivazione.

Come noto ai fini della individuazione della residenza il codice civile prevede i casi del **domicilio** e della **residenza [8]**, dove si intende per domicilio il luogo dove è posto il centro vitale degli interessi e degli affari economici e per residenza il luogo dove è posto il centro degli interessi e degli affari familiari.

Sembra invece che il concetto utilizzabile per il permesso di soggiorno per residenza elettiva sia piuttosto quello di dimora che quello di residenza o domicilio.

Per **dimora** (non abituale) si intende invece un luogo dove si può soggiornare ma che non necessariamente deve costituire il centro degli interessi familiari ed economici, infatti per ottenere la residenza elettiva, nel caso in osservazione, occorre dimostrare la propria capacità patrimoniale illustrando i (cospicui) redditi esteri derivanti o da attività svolte all'estero o da gestione del patrimonio posseduto all'estero, né necessariamente deve coincidere con la residenza del proprio nucleo familiare.

Dunque per i **cittadini extracomunitari** in possesso di permesso di soggiorno per **residenza elettiva** la proibizione di lavorare in Italia consegue alla specificità del

visto richiesto, il cui ottenimento non è legato, come in altri casi, alla dimostrazione di produrre redditi in Italia, anzi, è strettamente collegato al possesso ed alla produzione di redditi esteri, in misura cospicua e continuativa, tanto da permettere di formare nell'organo che rilascia il visto (Ambasciata o Consolato Italiano all'Estero) il convincimento che il cittadino extracomunitario è in possesso ed avrà il possesso di redditi che gli permetteranno, per un periodo anche superiore all'anno, di vivere in modo autonomo ed indipendente senza dover essere considerato a carico del sistema previdenziale, fiscale ed assistenziale italiani.

In questo caso sembra dunque che in Italia il residente elettivo non possa e **non debba** (a meno che non possieda singole categorie di redditi come ad esempio il reddito da fabbricati o redditi di capitale o redditi diversi, prodotti nel territorio nazionale) **sottoporre ad imposizione i propri redditi** prodotti all'estero, esattamente come un qualsiasi altro cittadino extracomunitario proprietario di beni immobili o titolare di strumenti finanziari che producono frutti o percettore di redditi diversi di qualsiasi natura, sempre prodotti sul territorio nazionale, secondo le categorie previste dalla legge, (redditi prodotti in Italia da soggetti residenti all'estero) [9].

Anche in questo caso, sotto il **profilo convenzionale**, qualora l'Italia avesse siglato una Convenzione contro le doppie imposizioni con il Paese da cui il residente elettivo proviene, nelle regole stabilite per definire la residenza, che servono solo per definire, ai fini della tassazione, quale Stato debba esercitare la propria potestà impositiva, nei casi di eventuale **doppia residenza**, non si affronta il caso della residenza elettiva ma solo quelli nei quali, secondo le rispettive normative, la persona fisica possa essere qualificata come residente di entrambi gli Stati.

Da tutto quanto sopra sembra emergere che, in sostanza, nei confronti del residente elettivo **mancherebbe** il criterio del **collegamento col territorio nazionale**, infatti il requisito richiesto dalla norma è quello di dimostrare che il cittadino extracomunitario produce il proprio reddito (cospicuo) all'estero e non in Italia, dove invece non può svolgere attività lavorativa di alcun genere, limitandosi ad essere assoggettato a tassazione qualora produttore sul territorio nazionale di fattispecie reddituali diverse da

quelle previste dalle attività lavorative (redditi di fabbricati, redditi di capitale, redditi diversi).

Pertanto si dovrebbe ritenere che i cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno per residenza elettiva a seguito di dimostrazione del possesso dei requisiti come sopra specificato **non** debbano essere sottoposti agli **stessi obblighi tributari dei residenti italiani**, per quanto riguarda la sottoposizione a tassazione dei redditi prodotti all'estero (in quanto mancherebbe il collegamento fra il reddito prodotto ed il territorio nazionale), non bastando la residenza elettiva a crearlo, visto che il residente elettivo non può svolgere attività lavorativa in Italia, che è obbligato a dimostrare le proprie fonti di reddito estero allo scopo di dimostrare la propria capacità reddituale per il mantenimento di lungo periodo in Italia e che è obbligato a stipulare una assicurazione sanitaria in quanto non potrebbe essere assunto a carico del SSN proprio perchè non esiste il collegamento territoriale.

**Analogamente**, per quanto riguarda gli **obblighi di monitoraggio**, che ricadono addirittura in capo a cittadini italiani residenti all'estero qualora non abbiano rispettato determinate condizioni (iscrizione AIRE) o per presunzione legale, qualora risiedano in territori considerati a fiscalità privilegiata, detti obblighi devono essere rispettati sempre da chi è sottoposto al medesimo criterio di collegamento col territorio nazionale, mentre nel caso del residente elettivo detto collegamento non sembrerebbe sussistere, conducendo alla considerazione che il residente elettivo **non sia obbligato** neppure al rispetto della **normativa in materia di monitoraggio**.

Anche se occorre considerare che, in ogni caso, il residente elettivo il **monitoraggio** l'avrebbe già rispettato, almeno sotto il profilo fattuale, visto che, al momento della richiesta di residenza elettiva avrebbe dovuto mostrare all'autorità consolare italiana presso lo Stato estero di cittadinanza tutto il proprio patrimonio ed il possesso dei (cospicui e continuativi) redditi che ne conseguono.

Per quanto riguarda invece le altre casistiche di residenza elettiva esaminate si ritiene che il collegamento col territorio nazionale sia configurabile (a parte il particolare caso dei dipendenti del Vaticano) ove essi siano, o siano stati, produttori di reddito di lavoro autonomo o di lavoro subordinato nel nostro Paese.

## note

**[1]** D.Lgs. n. 286/98 – Art. 1 (Testo Unico sull’Immigrazione)

**[2]** D.P.R. n. 394/99 (Regolamento di Attuazione del Testo Unico sull’Immigrazione)

**[3]** D.P.R. n. 394/99 – Art. 14 co. 1 lett. d)

**[4]** D.P.R. n. 394/99 – Art. 11 co. 1 lett. C-quater) e C.Min. Interno del 18.7.2007

**[5]** Decreto Interministeriale n. 850 dell’11.5.2011 – Paragrafo 13

**[6]** Circolare Ministero dell’Interno del 24.5.2005

**[7]** Modello di Convenzione OCSE 2010 – Art. 4

**[8]** Codice Civile – Art. 43

**[9]** DPR 917/86 TUIR – Art. 23